

Oggetto: CURE TERMALI

Con riferimento alla richiesta di risposta ai quesiti dell'Associato concernenti la fruizione di cicli di prestazioni idrotermali al di fuori delle ferie annuali osservo quanto segue.

Il D.M. Sanità 12-08-1992 attuativo del disposto dell'art. 16 commi 4-5 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che possano essere fruite dai lavoratori sia pubblici che privati, anche al di fuori delle ferie annuali e dei congedi ordinari (art. 2), prestazioni idrotermali per la terapia o per la riabilitazione di affezioni o stati patologici per le quali, con il rilascio di una "motivata prescrizione" da parte dello specialista ASL previa presentazione all'ASL di residenza da parte del lavoratore interessato della proposta del medico di base entro cinque giorni dalla data di rilascio della medesima prescrizione, sia stato giudicato "determinante" un trattamento termale "tempestivo" per la "risoluzione" dell'affezione o dello stato patologico.

La fattispecie in esame è stata equiparata dalla Corte Costituzionale (sent. 559/1987) in determinate condizioni allo stato di malattia, con conseguenziale riconoscimento del diritto dei lavoratori regolarmente assicurati di percepire dagli Enti erogatori (INPS-INAIL) il relativo trattamento previdenziale.

Altra conseguenza dell'assimilazione (non coincidenza o identificazione, si badi bene) dell'assenza per cure termali all'assenza per malattia comune è costituita dall'onere incombente sul lavoratore, ai fini della percezione della relativa indennità, di trasmettere all'Ente erogatore ed al datore di lavoro la documentazione pertinente entro i termini stabiliti per l'invio della normale certificazione medica (due giorni) in caso di malattia comune.

La peculiarità, nel caso di assenza per le cure termali, consiste nel fatto che il suddetto termine non decorre dalla data della certificazione medica (la già richiamata prescrizione ASL contenente il "motivato giudizio") bensì dalla data di reale inizio delle cure che, in effetti, al momento del rilascio della prescrizione potrebbe essere non ancora esattamente determinata.

La sottoposizione a cure termali, peraltro, ancorché non identificabile con un vero e proprio stato di malattia inabilitante ai fini della prestazione dell'attività lavorativa e dell'obbligo di presenza al posto di lavoro, impone comunque un'assenza del dipendente con conseguente mancata esecuzione della prestazione; risulta di tutta evidenza, allora, come il lavoratore stesso abbia l'obbligo di documentare in forma idonea l'effettiva e reale fruizione delle cure in questione e la sua presenza a tal fine presso lo stabilimento prescelto per il trattamento per tutto il periodo a ciò necessario e questo non solo nei confronti dell'Ente (INPS - INAIL) che ha il dovere-potere di controllare - per giustificare l'erogazione della prestazione previdenziale - la reale esecuzione della terapia, ma anche nei confronti del datore di lavoro al quale va a sua volta riconosciuto il diritto di verificare che all'assenza del dipendente ed alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa corrisponda, per il periodo autorizzato, l'effettiva fruizione delle cure termali.

Questo però, a parere dello scrivente, *non può stare a significare la vigenza del rispetto delle fasce orarie* a carico del lavoratore nel periodo in cui lo stesso si sta assoggettando, presso lo stabilimento in convenzione, al trattamento idrotermale; la già accennata differenziazione tra lo stato di malattia inabilitante ai fini della prestazione dell'attività e l'assoggettamento a fini terapeutici alle cure idrotermali, che non fa coincidere esattamente le due situazioni sotto ogni aspetto ma *le assimila semplicemente ai fini del riconoscimento al lavoratore, a certe condizioni, del trattamento previdenziale di malattia nonché del diritto ad assentarsi giustificatamente dal lavoro per il solo periodo strettamente necessario alla fruizione della terapia, non legittima la trasposizione automatica a carico del lavoratore in cura termale dell'obbligo di reperibilità nelle fasce predeterminate sancite per il lavoratore assente per malattia comune.*

A carico del primo è previsto solo l'obbligo di comunicare all'Ente Previdenziale ed al datore di lavoro il periodo prescelto per l'esecuzione del trattamento che, per essere indennizzabile, deve iniziare a distanza di non più di trenta giorni dalla data dell'autorizzazione ASL contenente il "motivato giudizio", non può eccedere la durata di quindici giorni per anno solare (salvo quanto disposto in ordine alla fruibilità di un secondo ciclo dal Ministero della Sanità con la lettera circolare alle Regioni del 22-7-91) e *non deve essere retribuito*; incombe, altresì l'obbligo d'indicare la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento nonché il recapito temporaneo di esso fruitore nel corso della cura. Al termine del trattamento, infine, lo stabilimento deve compilare e consegnare all'interessato l'attestazione del periodo di svolgimento della cura, che fa fede della regolare esecuzione della medesima nel periodo certificato; essa potrà essere integrata con una dichiarazione dello stabilimento stesso contenente la specifica delle prestazioni erogate, dei giorni di effettuazione delle stesse nonché dei giorni di eventuale sospensione della cura per inattività della struttura.

Mentre il rispetto delle fasce di reperibilità non risulta compatibile con il regime dell'assenza per la fruizione di cure idrotermali e con lo status particolare del lavoratore in tale periodo che, come già detto e ripetuto, non è quello di soggetto

inabilitato alla prestazione dell'attività ma di semplice equiparato all'assente per malattia agli effetti della percezione del trattamento previdenziale e della giustificazione dell'assenza stessa, si ritiene che il controllo del datore di lavoro possa essere operato semplicemente, tramite la struttura a ciò abilitata, riscontrando la regolarità formale e la correttezza del contenuto sostanziale della documentazione rilasciata dallo stabilimento, di cui già si è detto.

* * *

Proseguendo nell'illustrazione delle conclusioni che conseguenzialmente è possibile trarre dall'esame della disciplina dettata per la fruizione dei trattamenti termali va soggiunto che la legge ed il D.M. attuativo fanno menzione del *diritto* del lavoratore appartenente alle categorie protette di fruire, nella sussistenza delle condizioni prescritte e nel possesso dei requisiti predeterminati, delle cure termali *al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari*.

Questo sta a significare che il dipendente non deve ricevere l'assenso o il permesso dell'Azienda per avvalersi di tale diritto, ma solo rispettare i precetti normativi per ottenere dalla ASL la prescrizione motivata del trattamento idroterapico alla cui fruizione l'Azienda non può opporsi.

Se il contratto collettivo di lavoro ALITALIA non prevede l'istituto del congedo ordinario sono dell'avviso che il dipendente possa legittimamente richiedere che il periodo di assenza per la fruizione della terapia termale sia giustificato e definito come "permesso straordinario non retribuito". Se poi l'Azienda intende definirlo come "stato di malattia", purchè questa qualificazione si risolva nella mera apposizione di un'etichetta senza alcun pregiudizio di alcun genere per il dipendente e senza che questi venga gravato di più obblighi ed oneri di quanti non ne imponga lo status di "assente per la fruizione di terapia idrotermale", non si ravvisano seri motivi ostativi a tale indicazione fermo, chiaro e prestabilito rimanendo però *che l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie non fa parte di tale status assimilato a quello morboso*.

* * *

Per concludere non ritengo consentito né consigliabile operare il papocchio tra la fruizione delle cure termali in un anno e l'imputazione del relativo periodo di assenza alle ferie dell'anno a venire non ancora maturate, che subirebbero così un'anticipazione fittizia e *contra legem* (le ferie vanno effettivamente fruite e godute nell'anno di pertinenza).